

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3233 Data emissione: 27/02/2025 Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche Oggetto: Attività incentivabili Quesito:

Le attività tecniche incentivabili, tassativamente elencate nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/23, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di estensione analogica (pareri C.d.C Veneto n.297/24 e n.266/23; C.d.C. Toscana n.196/23; C.d.C. Campania n.191/23). Quindi sarebbero da escludersi dall'incentivazione, di cui all'art.45 del D.lgs 36/23, le attività di "collaboratore amministrativo" della direzione dei lavori in quanto non presenti nell'elenco dell'allegato I.10. Si chiede conferma dell'esclusione.

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che i collaboratori alla direzione dei lavori non sono esclusi dall'incentivazione. A sostegno di tale tesi il fatto che, se è vero che nell'elenco dell'allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l'attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori, è pur vero che l'art. 45, comma 3, così recita: "L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. ". Tra tali funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 vi è anche quella della direzione dei lavori. Pertanto si ritiene che anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati.